

Le questioni indicate nel tema assegnato sono trattate nelle seguenti parti delle disposizioni particolari sul patrocinio dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario della Legge 115/02:

Parte III

Titolo I – Disposizioni generali

Titolo IV – Disposizioni particolari

Titolo V – Estensioni particolari a particolari materie

Parte IV

Titolo I – Procedura fallimentare

Titolo II – Eredità giacente

Solo per la materia tributaria il T.U. anticipa che vi potranno essere disposizioni particolari: ma sino a quando tali disposizioni particolari non verranno emanate, si applicano le norme del processo civile (art. 137).

Effetti dell'ammissione al patrocinio

1. Chi è ammesso al patrocinio **può nominare un proprio difensore**. L'art. 80 sembrerebbe limitare la scelta nell'ambito degli *“iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”*. Però in apparente contraddizione, il successivo art. 82, al comma 2, prevede la possibilità che il legale scelto sia iscritto *“in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”*. Il Consiglio dell'Ordine di Torino ha quindi dato un'interpretazione estensiva delle norme legittimando la nomina anche di un difensore non iscritto all'Ordine di Torino.
2. **Tale difensore viene pagato**, ma dallo Stato a fronte della liquidazione dell'Autorità Giudiziaria che emette un decreto di pagamento. Il Giudice dovrà liquidare dette spese secondo un **valore medio delle tariffe professionali** e **previo parere del Consiglio dell'Ordine** e tenendo conto della natura dell'impegno professionale e

degli atti assunti nel processo (art. 82). L'art. 82.2 è stato modificato dalla recente finanziaria poiché prima si prevedeva che nel caso in cui il difensore fosse iscritto in un distretto diverso da quello competente a conoscere del merito non erano dovute le indennità di trasferta: l'art. 94, 2° comma, della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha modificato l'art. 82 nel senso che a tale difensore spettano invece le spese documentate nonché le indennità di trasferta, pur contenute nel minimo del tariffario professionale.

C'è chi sostiene che gli onorari civili del difensore (così come quella del CTP, nel processo civile) sono ridotti ad un quarto del tariffario e non della sola metà: tale interpretazione in realtà è dettata solo da una mal formulazione degli artt. 82 (articolo generale), 115 (che si riferisce al processo penale) e 130 (che si riferisce al processo civile). Mentre infatti l'art. 115 recita: *“L'onorario e le spese spettanti al difensore... sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82”*, l'art. 130 non richiama più l'art. 82 ma si limita a dire: *“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”*. Ed allora, c'è chi sostiene che questa metà è... la metà della metà prevista dall'art. 82. Tale interpretazione non è però condivisa dal Consiglio dell'Ordine di Torino poiché non si capirebbe un diverso trattamento per la medesima ratio.

3. Chi è ammesso al patrocinio **può anche nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte** (art. 129). Anche il CTP viene pagato a fronte di decreto di pagamento dell'Autorità Giudiziaria (art. 83) e secondo i valori medi degli onorari, diritti ed indennità (art. 130). Si deve segnalare che anche l'eventuale ausiliario del Giudice (e secondo l'art. 3 sono ausiliari: il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque soggetto competente in una determinata arte o professione) viene pagato dallo Stato a fronte di un decreto di pagamento (art. 83) e con parcella ridotta a metà (art. 130). Le spese di CTU vengono pagate dallo Stato subito dopo la perizia (salvo ovviamente che il Giudice le assegni subito alla parte non ammessa al patrocinio) e verranno ripetute alla fine alla parte non ammessa e che ha perso o alla parte ammessa e che ha subito la revoca dell'ammissione (art. 131).

4. Il difensore, l'ausiliario del magistrato ed il consulente tecnico di **parte non possono richiedere e percepire alcun compenso o rimborso a qualunque titolo diverso da quello che viene pagato dalla Stato dopo la liquidazione giudiziale** (art. 85).

5. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono prenotate a debito (come il contributo unificato), altre sono anticipate dall'erario (come, oltre alla parcella dell'avvocato, le spese di pubblicità, le spese di notificazione) (art. 131). Tale disciplina vale anche nelle procedure fallimentari ove la curatela è stata ammessa al patrocinio (art. 146).

Il Titolo V della Parte III estende la disciplina del patrocinio a particolari materie disciplinandone singolarmente alcuni aspetti particolari:

- ❑ nei processi contro provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non extracomunitari (art. 142);
- ❑ nei processi ex Legge 184/83 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (art. 143);
- ❑ nei processi in cui è parte il fallimento (art. 144);
- ❑ nei processi di interdizione ed inabilitazione ad istanza del P.M. (art. 145).

Per la procedura fallimentare il T.U. prosegue nella Parte IV (art. 146) ove sono specificatamente indicate le spese anticipate dall'erario e quelle prenotate a debito.

Revoca dell'ammissione e sue conseguenze

L'ammissione prevede un severa e continua verifica da parte dello Stato e, come ha ben avvertito l'Avv. Carpano, anche da parte dell'avvocato. In qualunque momento l'ammissione può esser revocata da parte del Giudice e, come vedremo, la revoca comporta non poche conseguenze.

Innanzitutto è bene segnalare che una copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine (o il magistrato) accoglie l'istanza di ammissione al patrocinio è d'ufficio trasmessa anche all'Ufficio Finanziario competente (art. 127.1): questo verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato nonché la compatibilità dei dati con le risultanze dell'anagrafe tributaria. Può anche disporre una verifica da parte della

Guardia di Finanza della posizione non solo dell'ammesso ma anche dei suoi conviventi (art. 127.2). E qui abbiamo la prima possibilità di revoca:

1. Se infatti l'Ufficio Finanziario verifica che le prospettazioni dell'ammesso non sono veritiere l'ufficio stesso chiede che venga disposta la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica (art. 127.3). Ma attenzione: il controllo è continuo nel corso del processo, sia da parte della magistratura e dell'Ufficio Finanziario (art. 127.4). Non solo, ma nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di Finanza sono ora inclusi anche i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio (art. 88). Non solo, ma la scrupolosità delle verifiche da parte dello stesso Giudice sarà anche determinata dalla responsabilità che l'art. 172 pone a carico dei magistrati e dei funzionari amministrativi per gli eventuali danni provocati all'erario a causa di errore o irregolarità delle loro disposizioni.
2. Nel corso del processo possono mutare le condizioni reddituali dell'ammesso, modifiche che sono rilevanti ai fini dell'ammissione: ebbene, in questo caso il Giudice dispone la revoca del provvedimento di ammissione (art. 136.1). La revoca ha effetto *ex nunc* (art. 136.3).
3. La revoca viene disposta anche quando risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'ammesso ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. (l'art. 136.2). La revoca ha effetto *ex tunc* (art. 136.3).

Quali sono le conseguenze della revoca?

Innanzitutto lo Stato interrompe ogni pagamento ed ha il diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate dopo la revoca (art. 86). L'avvocato potrà pertanto esser pagato solo dal cliente. Per le prestazioni successive?

Se la revoca è stata determinata da false attestazioni del proprio reddito ovvero è stata determinata da un'azione intentata o opposta con mala fede o colpa grave, la revoca ha effetto retroattivo e l'avvocato non verrà pagato (potrà recuperare le proprie

prestazioni solo dal cliente). Lo Stato potrà poi recuperare tutte le somme eventualmente già corrisposte.

Nel caso di mendace attestazione del reddito scatta anche la sanzione della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. Ciò vale anche se viene omessa la comunicazione della variazione pur di mantenere l'ammissione al patrocinio.

Nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento (fallimento ammesso al patrocinio ex art. 146), le spese della procedura fallimentare ed il compenso al curatore sono a carico: *a)* del creditore istante, se condannato ai danni per aver richiesto il fallimento con colpa; *b)* del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

Spese di soccombenza

1. Se il soccombente è la parte non ammessa al patrocinio, questo viene condannato alla rifusione delle spese: ma non alla parte ammessa al patrocinio bensì allo Stato (133). Se lo Stato non riesce a recuperare dette spese, esso si rivale verso la parte ammessa se dalla vittoria o dalla composizione della lite questa è in condizione di pagare (nei limiti di cui all'art. 134.2).
2. Nel caso di compensazione delle spese cosa succede per l'imposta di registro? *a)* se la registrazione viene chiesta dalla parte ammessa al patrocinio l'imposta è prenotata a debito per metà e la quota rimanente è pagata dall'altra parte; *b)* se la registrazione viene chiesta dalla parte non ammessa al patrocinio questi pagherà l'imposta per intero (art. 132).
3. Tutte le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario (art. 135.2).

Ma i processi possono definirsi anche in modo diverso. Ad esempio per **inazione** delle parti, per **rinuncia**, per **estinzione** del giudizio: in tali casi lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate (art. 134.2). L'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio deve pagare le spese prenotate a debito (art. 134.5). Nell'ipotesi di cancellazione della causa ex art. 309 c.p.c. tutte le parti sono solidalmente obbligate a pagare le spese prenotate a debito. Nulla dice la legge per quanto riguarda gli avvocati, e ciò è un problema poiché si ricorda che l'art. 85 vieta espressamente qualsiasi tipo di compenso o rimborso se non liquidato dal Giudice. E nei casi sopra indicati appare difficile che si possa ottenere una liquidazione del magistrato.

Non solo, ma si richiama l'attenzione sull'art. 128: in caso di cancellazione della causa ex art. 309 c.p.c. l'avvocato deve ricordarsi di chiedere poi la dichiarazione di estinzione del processo poiché, in difetto, commette una "*inosservanza di rilevanza disciplinare*". Forse in quella sede il difensore può chiedere la liquidazione della propria parcella? C'è un'altra avvertenza per il difensore quando definisce la situazione abbandonando la causa ex art. 309 c.p.c.: l'art. 134.5 prevede che in tale caso "*tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito*"! E – ricordiamo – tra le spese prenotate a debito (art. 131) vi sono anche le spese degli avvocati, quelle di CTU, ecc. In altre parole, il difensore di una parte non ammessa al patrocinio deve stare attento che in caso di chiusura della vertenza con un abbandono della causa ex art. 309 c.p.c. potrebbe esporre il suo cliente al rimborso verso lo Stato di tutte le spese di CTU, del legale avversario, ecc.!

Le cause possono definirsi anche con una **transazione**: in questo caso tutte le parti sono solidalmente obbligate a pagare le spese prenotate a debito. E' nullo qualsiasi patto con cui si accollano dette spese al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134.3). In questo caso, per i propri onorari il difensore potrebbe chiedere una liquidazione da parte del magistrato della causa avanti il quale si perfeziona la transazione.

Nella materia fallimentare le spese prenotate a debito e quelle anticipate sono recuperate, non appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla

liquidazione dell'attivo (art. 146.4). Il Giudice Delegato assicura il tempestivo recupero (146.5).